

Le novità più importanti in materia fiscale della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in vigore dal 25 dicembre 2019:

1) Compensazioni dei crediti fiscali

La compensazione del credito annuale o infra annuale sull'IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali (IRPEF, IRES), alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'IRAP, per importi **superiori a 5.000 euro**, possa essere effettuata **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione.

Inoltre, per effettuare la compensazione è obbligatorio effettuare l'invio del modello F24 in via telematica per tutti i crediti e per tutte le tipologie dei contribuenti.

2) Contratti di prestazioni d'opera

In primo luogo, il comma 1 dell'articolo 17-*bis* stabilisce che **il committente** (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di **importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro** a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera**, presso le sedi di attività del committente **con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma, **è tenuto a richiedere all'impresa** appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, **copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute**. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, in deroga all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241.

Inoltre, **per tali contratti a partire dal 01 gennaio 2020 è introdotto il meccanismo di reverse charge** ex art. 17 co. 6 lett *a-quinqueis*)

3) Semplificazioni fiscali

Dal 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2020, previsto dal testo previgente), l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi le bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Inoltre, la scadenza della trasmissione del cd. **“esterometro” diventa trimestrale** invece che mensile (va inviato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento).

4) Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

La nuova disciplina è applicabile **ai casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo** dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio. Il testo, come novellato, stabilisce che in tali casi l'Amministrazione finanziaria comunichi con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché le sanzioni per tardivo versamento e degli interessi (non si può più ricorrere al ravvedimento spontaneo). Si prevede, inoltre, che se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, si procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Inoltre, si dispone che, **nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro**, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto

con due versamenti aventi **cadenza semestrale**, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

5) Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

Riguardo ai limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, viene previsto che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, **venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Si prevede inoltre, che alle violazioni delle nuove disposizioni si applichi **la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.**

6) Lotteria degli scontrini

Si posticipa dal 1 gennaio al 1 luglio 2020 la possibilità di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (la c.d. lotteria degli scontrini (comma 1, lettera a)).

Si prevede poi che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, debbano comunicare all'esercente al momento dell'acquisto uno specifico codice lotteria (la disposizione vigente riferisce l'obbligo comunicativo al codice fiscale). Il codice lotteria sarà individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini.

Il consumatore potrà segnalare nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate la circostanza che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.

Si ricorda che l'articolo 20 nel testo vigente del decreto in esame, **ha introdotto una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della singola prestazione o cessione**, escludendo in tal caso l'applicazione delle disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie.

7) Credito d'imposta su commissioni dei pagamenti elettronici

A decorrere dal 1 luglio 2020, viene riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell'anno d'imposta precedente non abbiano avuto ricavi superiori a 400.000 euro, **un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate** per transazioni effettuate con carte di pagamento emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con essi rapporti⁷³; tra questi si annoverano le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio.

Il medesimo credito di imposta spetta anche per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento tracciabili.

Tale credito sarà compensabile in modello F24 a partire dal mese successivo dal mese di addebito delle commissioni e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, pur non concorrendo alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette. Gli operatori finanziari

(banche ecc.) dovranno comunicare mensilmente in via telematica ai contribuenti il riepilogo delle transazioni effettuate.

8) Modifiche della disciplina penale in materia fiscale

Sono state modificate molte delle fattispecie penali in materia fiscale e viene introdotta una nuova disciplina della confisca penale. In particolare, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, attualmente punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, la pena aumenta da un minimo di 4 anni a un massimo di 8 anni.

È stata abbassata anche la soglia di punibilità dell'omesso versamento delle ritenute dovute: la pena, stabilita nella reclusione da 6 mesi a 2 anni, si applicherà per omesso versamento delle ritenute sopra la soglia di 100.000 euro.

Per l'omesso versamento di IVA, ferma restando la reclusione da 6 mesi a 2 anni, in caso di mancato versamento, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 150.000 euro, in luogo degli attuali 250.000.

Per ulteriori approfondimenti rivolgersi allo Studio.

STUDIO RIGHI

